

Determinazione n. 68/98**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 24 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1975, con il quale l'Accademia della Crusca è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere dott. Mario G. C. Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi finanziari 1996 e 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996 e 1997 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Accademia della Crusca, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to G. C. Sancetta

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA PER GLI ESERCIZI 1996 E 1997

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Ordinamento e fini. - 3. La natura giuridica. - 4. L'attività istituzionale. - 5. Il personale. - 6. La gestione. - 7. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1. - PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca per gli esercizi 1996 e 1997 ¹.

L'Accademia della Crusca è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 259, con D.P.R. 23 gennaio 1975.

La istituzione e l'evoluzione del relativo ordinamento sono stati oggetto di trattazione nelle relazioni precedenti, alle quali va fatto rinvio. In questa sede, si riferisce in ordine ai più significativi profili ordinamentali e si dà notizia dei fatti salienti intervenuti sino a data corrente.

¹ -La Corte dei conti ha già riferito in merito alla gestione finanziaria dell'Ente in parola fino all'anno 1995. Per le relazioni sui precedenti esercizi finanziari vedansi:
Esercizi 1974 - 1982, Atti Parlamentari, IX Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 87;
Esercizi 1983 - 1989, Atti Parlamentari, X Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 239;
Esercizi 1990 - 1992, Atti Parlamentari, XII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 11;
Esercizi 1993 - 1995, Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 60.

2. - ORDINAMENTO E FINI

L'Accademia della Crusca, fondata a Firenze alla fine del sec. XVI, ha per statuto il compito di promuovere lo studio della lingua italiana.

E' organizzata in tre Centri di studi per la filologia, la lessicografia e la grammatica italiana.

L'attività è disciplinata da uno Statuto, da ultimo, approvato con D.P.R. 20 novembre 1987.

A norma di Statuto (art. 4) sono organi dell'Accademia il Collegio degli accademici, il Consiglio direttivo ed il Presidente.

Nel periodo in rassegna tutti gli organi risultano regolarmente in carica.

Il Presidente dell'Accademia, già in carica nel periodo 1994-1996, è stato riconfermato, per il triennio 1997-1999, dal Collegio accademico nella seduta del 19 maggio 1997.

Il Consiglio direttivo, composto dal Presidente, da un Vice presidente, due consiglieri e un segretario (scelti dal Presidente tra gli accademici) è stato integralmente rinnovato per il triennio 1997-1999.

Il Collegio accademico si compone di quindici accademici ordinari, cui si aggiungono gli "emeriti" (accademici ordinari che abbiano compiuto 70 anni di età e maturato cinque anni di anzianità come accademici) ed i "soci corrispondenti" (quindici italiani e quindici stranieri). L'attuale Collegio accademico, esclusi i soci corrispondenti, è composto da 27 membri.

Tutte le cariche accademiche sono gratuite (salvi gettoni di presenza e rimborsi spese).

Lo Statuto prevede, inoltre, un Collegio di tre revisori dei conti (due effettivi ed un supplente) che per il triennio 1997/99 è stato confermato dal Collegio accademico, nella citata seduta del 19 maggio 1997, nella medesima composizione del triennio precedente.

E' corrisposta un'indennità di carica ed un'indennità di presenza ai componenti il Collegio dei revisori dei conti.

3. - LA NATURA GIURIDICA.

Molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza in merito alla natura giuridica di alcuni Istituti di cultura e Accademie. Il dibattito è ancora aperto.

Vengono individuate in tale classificazione le associazioni, sorte prevalentemente nell'età dell'Umanesimo e dell'Illuminismo ad opera di intellettuali, con l'intento di accrescere il proprio patrimonio culturale e di produrre nuove opere d'ingegno.

Normalmente, dette istituzioni (ed in particolare le Accademie) nascevano come associazioni spontanee a carattere privato, se si escludono quelle create direttamente dal Principe.

La loro pubblicizzazione avvenne nel ventennio fascista allorchè il numero degli enti pubblici crebbe notevolmente in ragione dell'indirizzo politico che caratterizzò in quel periodo la concezione dello Stato.

Durante tale periodo l'intervento legislativo (R.D.L. 21 settembre 1933 n. 1333 e R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1803) fu rivolto principalmente ad eliminare l'elettività degli Organi direttivi delle Accademie e a sancire l'obbligo del giuramento di fedeltà al Re e al regime da parte del Presidente e di tutti i membri.

Successivamente, con l'avvento dell'ordinamento repubblicano le disposizioni restrittive dell'autonomia sono state abrogate.

La normativa successiva, in osservanza ai principi riconosciuti dagli artt. 9, 18 e 33, ultimo comma, della Costituzione, appare, infatti, ispirata alla ricerca di un nuovo equilibrio tra l'interesse pubblico allo sviluppo della cultura e la libertà degli Enti di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il problema della pubblicità o meno di detti Enti, se non si pone per le Accademie non riconosciute come persone giuridiche, che rimangono ovviamente assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 36 e segg. c.c., si presenta, invece, in tutta la sua rilevanza, per le Accademie erette in persona giuridica, che sono la più gran parte.

Alcuni autori sono orientati per la natura privata di detti enti, nella considerazione che non sussiste alcun motivo per differenziare le Accademie dalle comuni associazioni di diritto privato.

La giurisprudenza, invece, ed altra parte della dottrina, ritengono che almeno alcuni di tali enti abbiano natura pubblica.

Il problema è complicato dal fatto che la stessa distinzione fra enti pubblici ed enti privati è, talora, oggetto di critica della dottrina di fronte all'insufficienza, di fatto, dei molti criteri proposti per differenziare gli enti pubblici dai privati.

L'Accademia della Crusca, in particolare, al pari di altre Accademie ed istituti culturali destinatari del contributo ordinario statale di cui al D.L.gs. 27 marzo 1948, n. 472, non rientra nell'ambito applicativo della L. 20 marzo 1975 n. 70 come, invece, è avvenuto per l'Accademia dei Lincei, istituto di cultura di grande prestigio, il cui inserimento nella categoria VII della Tabella allegata alla L. 70/1975 citata ne fa chiaramente un ente pubblico.

In ragione di tale esclusione è mancato un chiarimento sulla controversa natura giuridica della stessa.

La questione è stata oggetto di esame da parte della Commissione di studio per l'individuazione degli enti di ricerca a carattere non strumentale, dal cui studio non sono emerse indicazioni risolutive in ordine alla natura giuridica da attribuire alla predetta Accademia.

A sostegno della tesi privatistica si può dire che con l'Accademia della Crusca ci si trova di fronte ad una associazione di studiosi di remota origine, operante sicuramente su scala nazionale, dotata di proprio statuto e riconosciuta dallo Stato.

Per quanto attiene alla struttura organizzativa, può fondatamente concludersi, pertanto, per il carattere associativo della stessa, in quanto il potere direttivo è detenuto dall'assemblea degli accademici e dagli organi da questa nominati.

Tale struttura, che è riconducibile al modello privatistico, non è tuttavia disgiunta da accentuati elementi di incidenza dei pubblici poteri, che hanno interferito sull'organizzazione e sulla vita della stessa.

Attualmente, i poteri di vigilanza sono esercitati soprattutto attraverso l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti interni (il primo, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, con decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, i secondi con decreto interministeriale) e la nomina (con D.M. su

proposta dell'Accademia) dei "soci corrispondenti" e del direttore dei tre Centri di studi.

I controlli e i poteri di vigilanza esercitati sull'Accademia dai Ministeri competenti, pur giustificati dallo svolgimento di una funzione sociale quale è l'attività culturale, rappresentano un momento di verifica estrinseco all'attività dell'Ente culturale e non configurano elemento discriminante della sua natura pubblica.

L'Accademia della Crusca non figura, inoltre, negli elenchi degli enti pubblici non economici, contenuti nella legge 5 agosto 1978, n. 468 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979.

Pertanto, dal quadro normativo delineato non emergono indici certi che consentano di classificare l'Accademia nell'una o nell'altra categoria di persone giuridiche.

4. - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Negli anni in rassegna l'attività istituzionale dell'Accademia si è concretata nella programmazione di cospicue iniziative culturali ed in una intensa attività scientifica di ricerca svolta sia attraverso i tre Centri di studi dell'Accademia, sia mediante accordi di collaborazione nazionale ed internazionale.

Dalle relazioni che il presidente dell'Accademia trasmette, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, al Ministero vigilante circa l'attività svolta durante l'anno precedente, emerge il programma culturale del biennio del quale, di seguito, si riferisce brevemente.

Nel quadro delle iniziative culturali e scientifiche in campo internazionale, sono continuati i rapporti di collaborazione con la Polonia per la cura di un nuovo vocabolario Polacco-Italiano-Polacco e con l'Accademia delle scienze della Russia per la stesura di un grande trattato russo di "Storia della letteratura italiana" e per la collaborazione ad iniziative in materia di linguistica e letteratura.

E' proseguita la collaborazione con la Columbia University di New York relativamente all'Italian Academy for Advanced Studies, con relativa programmazione in ordine allo scambio di studiosi ed alla collaborazione ad iniziative comuni.

Tra le attività di livello nazionale, si segnala l'accordo culturale con i Dipartimenti di Italianistica e di Linguistica dell'Università di Firenze per il conferimento di borse di studio in favore di neo laureati, l'addestramento filologico e grammaticale di giovani studiosi e la pubblicazione di edizioni critiche e di saggi di grammatica storica e normativa.

Avvalendosi della collaborazione del Centro di ricerche informatiche per i beni culturali della Scuola Normale Superiore di Pisa, è stata avviata la schedatura per un dizionario storico del linguaggio italiano dell'architettura, dalle origini medievali al Rinascimento. Particolare impegno è stato dedicato al cd. "rovesciamento" del primo Vocabolario della Crusca (1612), mediante l'estrazione di tutte le parole contenute nelle citazioni del Vocabolario.

Sempre allo scopo di arricchire la testimonianza del Vocabolario della Crusca sulla lingua italiana tre-cinquecentesca, è in corso di pubblicazione, con

la collaborazione del Dipartimento di italianistica dell'Università di Firenze, il "tentativo" di dizionario tecnico enciclopedico compiuto, a metà del Seicento, dal cardinale Leopoldo de' Medici.

Tra le altre iniziative si segnala lo studio per l'attuazione di un "Lessico dell'italiano radiofonico", tratto da un esemplare campionatura della lingua delle radio pubbliche e private.

Intensa è stata l'attività editoriale dei tre Centri di studi di filologia, lessicografia e grammatica italiana, le cui opere sono pubblicate in tre periodici annuali ed in collane di testi, lessici e grammatiche editi dall'Accademia. In proposito, si segnala la pubblicazione del foglio periodico "La Crusca per voi", distribuito gratuitamente nelle scuole, per una tiratura di oltre 12.000 copie, volto a rispondere in termini non accademici ai quesiti linguistici degli insegnanti e degli amatori della lingua italiana.

5. - IL PERSONALE.

Come riferito nella precedente relazione, con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1993, è stato approvato il nuovo Regolamento organico del personale. Con la sua entrata in vigore, il personale è stato inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti dal D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285 per il personale degli enti pubblici non economici.

La dotazione organica e la consistenza effettiva del personale in servizio a tutto il 1997 sono esposte nel seguente prospetto:

SITUAZIONE DEL PERSONALE

QUALIFICHE	FUNZIONI	DOTAZIONE ORGANICA	CONSISTENZA EFFETTIVA
VIII	Funzionario di amministrazione (Bibliotecario)	1	1
VII	Collaboratore di amministrazione (Aiuto bibliotec.)	1	1
VI	Assistente di amministrazione (Economo; Segret.)	2	1
V	Operatore di amministrazione (Stenodattilogr. e digitatore inform.)	1	-
IV	Archivista (Assistente di segret.; Assistente di biblioteca)	2	1
TOTALE		7	4

La consistenza organica complessiva è rimasta immutata (7 unità) come invariata è la consistenza effettiva (4 unità). Le ragioni delle perduranti vacanze